



PER UNA NUOVA STAGIONE DI LOTTE

I processi di trasformazione nel nostro paese stanno subendo un'accelerazione senza precedenti operando in profondità nel tessuto sociale. Questo impone un angolo visuale diverso e soprattutto una capacità di rivendicare un ruolo che non sia subalterno alle scelte del governo, di centro destra o centro sinistra che sia.

La pubblica amministrazione si sta trasformando in agenzia di servizi per l'impresa e riserva al cittadino spazi sempre più ristretti per l'esercizio dei propri diritti individuali e sociali. Il processo di privatizzazione della P.A. passa attraverso l'attacco ai pubblici dipendenti in quanto soggetti interni al processo e in grado di opporsi ad esso. Così riparte la campagna diffamatoria e di criminalizzazione verso i fannulloni ipergarantiti nel tentativo di far passare il messaggio che la colpa è solo loro se ci sono sacche di inefficienza amministrativa nel paese. Quindi per dare soluzione a questa inefficienza occorre liberarsi del dipendente pubblico che persiste nella coscienza del proprio ruolo sociale e della propria funzione.

In realtà il vero attacco è alla pubblica amministrazione in quanto garante ed erogatrice dello stato sociale e delle garanzie universali riconosciute dalla costituzione.

I processi di trasformazione rispondono ad un unico progetto generale di smantellamento della p.a. e di disimpegno economico sul terreno del welfare dello stato che ha fatto proprio il sostegno al profitto delle imprese.

Opporsi separatamente a questo progetto è perdente e diventa fonte di incomprensioni tali da farci ritrovare a volte su posizioni contrapposte cadendo nella trappola di chi ci vuole divisi e in contrasto.

Ricostruire l'unità tra gli utenti che rifiutano la logica della trasformazione in "cliente" e i dipendenti pubblici coscienti del loro ruolo di garanzia sociale per tutti i cittadini è il primo passo verso la difesa sociale di diritti universali acquisiti e la conquista di nuovi.

Occorre sviluppare i contatti già esistenti e affinare il progetto che rende la nostra azione visibile e funzionale ad un nuovo modello di pubblica amministrazione partecipativo e non privatizzato.

In questo processo di trasformazione, la Finanziaria 2007 rappresenta, nelle intenzioni del governo, una accelerazione del disegno di smantellamento della p.a. e dello stato sociale da essa erogato. Non a caso l'accanimento che si opera nei confronti di tutto ciò che è pubblico e dei dipendenti non è giustificato soltanto dalla "necessità" del reperire risorse per ripianare il bilancio ma segue un progetto scientifico di smantellamento dei servizi pubblici erogati che vengono considerati, in una logica iperliberista, inutili sprechi. I dipendenti seguono le sorti dei servizi: dimessi, esternalizzati, precarizzati, privatizzati ed in ogni caso ridotti nel numero e nelle funzioni.

Ma l'aria sta cambiando! I "sacrifici" che si vogliono imporre non sono più accettati come "inevitabili" e la difficoltà politica e la crisi di consenso in cui si muove questo governo è palpabile. La riuscita dello sciopero e della grande manifestazione dei precari pubblici del 6 ottobre, nonostante il boicottaggio e le difficoltà di mettere insieme settori diversi tra loro, è la dimostrazione che a questo disegno ci si può opporre contrapponendo al loro progetto di smantellamento un nuovo modello di pubblica amministrazione realmente al servizio del cittadino e un ritrovato ruolo per i dipendenti pubblici.

Il nostro intervento e la continuità delle iniziative sono la sola garanzia per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati. Lo sciopero del Pubblico Impiego del 20 ottobre rappresenta una giornata di conflitto, con cui il Governo dovrà fare i conti, che porterà allo sciopero generale del 17 novembre il momento più alto di opposizione alla legge Finanziaria.

Roma, 13 ottobre 2006

RdB-CUB Pubblico Impiego

**RAZIONALIZZAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Art. 32 (Revisione degli assetti organizzativi dei ministeri)

Entro il 30 aprile 2007 i ministeri devono provvedere ad emanare regolamenti riorganizzativi finalizzati alla:

- riduzione dei livelli dirigenziali generali del 10% e non generali del 5%;
- gestione unitaria del personale (?) attraverso strumenti tecnologici;
- riduzione (soppressione) degli uffici periferici attraverso la costituzione di uffici regionali o la loro riorganizzazione presso le Prefetture;
- riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- riduzione consulenze;
- riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto (gestione risorse umane, sistemi informatici, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) in modo da non superare il 15% del personale utilizzato;

I regolamenti, emanati con Dpcm, devono attuare entro 18 mesi la completa attuazione dei processi di riorganizzazione:

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria le Amministrazioni trasmettono alla Funzione Pubblica gli schemi di regolamento il cui esame si deve concludere nei successivi 30 gg. corredandolo con la riduzione di spesa prevista e i tempi e termini delle azioni da porre in essere.

In previsione dei forti esuberi di queste operazioni, le Amministrazioni, sentite le ooss, attivano i piani di riallocazione del personale in esubero facendo attenzione che il personale utilizzato nel supporto non superi il 15%.

Queste disposizioni si applicano anche alle Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco.

Alle Amministrazioni che non provvedono nei tempi previsti a predisporre i regolamenti

LETTURA RAGIONATA SUI CAPITOLI CHE COLPISCONO LA P.A. E I LAVORATORI PUBBLICI

Art. 32

Appare chiaramente il disegno che con questi provvedimenti il governo intende perseguire:

generalizzato disimpegno della presenza dello stato come erogatore di servizi alla cittadinanza attraverso la chiusura degli uffici periferici e quindi l'abbandono della propria presenza sul territorio lasciando questo compito quasi esclusivamente alle Forze di Polizia, ottenendo da questo forti risparmi derivanti dalla cessazione dei servizi e forte riduzione del personale.

Se risulta chiaro l'obiettivo, meno trasparente è il percorso che si intende attuare e che rimanda a provvedimenti da attuare da parte delle singole amministrazioni con la supervisione del governo che si riserva ampie deleghe per la ridefinizione degli assetti funzionali.

In questi provvedimenti risulta l'estrema determinazione del governo nel perseguire l'obiettivo dettando tempi molto stretti per la loro attuazione e arrivando a legare il salario accessorio della dirigenza ai tempi di raggiungimento dei risultati (cosa mai successa prima).

La riduzione della spesa del personale è la costante e la stella polare della manovra. Riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto che non può superare il 15% del personale utilizzato e costituzione degli uffici regionali con conseguente "riallocazione" degli esuberi, rispetto ai quali non viene prevista alcuna modalità di ricollocazione.

In tutto questo nessun riferimento al confronto da parte delle amministrazioni con le RSU e con i sindacati né a livello locale né a livello nazionale.

è fatto divieto di procedere ad assunzioni per gli anni 2007 e 2008.

Dopo il primo biennio si va alla verifica del rispetto del parametro del 15%.

La Presidenza del Consiglio, con FP e MEF, emana le linee guida di attuazione.

I ministri competenti emanano annualmente le direttive generali per la gestione degli esuberi in funzione dell'attuazione dei processi di riorganizzazione.

Il mancato raggiungimento dagli obiettivi fissati nei piani di riorganizzazione è valutato ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

E' istituita una "Unità per la riorganizzazione" composta dai ministri della FP, MEF e Interno, avvalendosi delle strutture già esistenti presso le relative Amministrazioni, con il compito di coordinare e monitorare l'attuazione delle disposizioni previste.

Art. 33 (Determinazione degli ambiti territoriali uffici periferici Ministero dell'Interno)

Nell'ambito della riorganizzazione il ministero dell'Interno dovrà esercitare un ruolo di coordinamento e vigilanza sugli uffici territoriali dei ministeri finalizzato alla semplificazione delle procedure amministrative, accorpamento di servizi comuni per realizzare economie di scala e determinare la dimensione territoriale delle competenze.

Art. 34 (Revisione assetto organizzativo Ministero Economia e Finanze)

L'articolazione territoriale del MEF viene ridefinita su base regionale o interregionale o interprovinciale con un numero complessivo non superiore ai 50 uffici per ciascuna delle due articolazioni (Ragioneria dello stato e dipartimento servizi vari) con la denominazione di "Direzione territoriale dell'economia e delle finanze" e "Ragioneria territoriale dello stato"

E' prevista la scomparsa delle Commissioni Mediche di Verifica a favore delle ASL.

Art. 33 e 34

Per i ministeri dell'Interno e dell'Economia si entra un po' più nel dettaglio dei provvedimenti da prendere anche se pure in questi casi si lascia mano libera ai singoli ministri rispetto alla ridefinizione delle funzioni, dell'organizzazione territoriale e del personale. Mentre per l'Economia si tratta di una forte riduzione di competenze e la chiusura di oltre la metà degli attuali uffici provinciali, per l'Interno c'è un aumento delle competenze per effetto dell'assorbimento delle non meglio specificate funzioni residue degli uffici periferici dei ministeri. In entrambi i casi si lasciano ampie zone indefinite soprattutto per quel che riguarda la ricollocazione del personale degli uffici soppressi e degli esuberi del personale di supporto.

Art. 39 (Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane enti pubblici e agenzie)

Tetto del 15% del personale utilizzato in attività di supporto anche per Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici. Parametro che le agenzie e gli enti dovranno attuare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria riducendo contestualmente le dotazioni organiche con conseguente riallocazione del personale.

I processi di riorganizzazione devono essere portati a termine entro 1 anno.

La mancata attuazione di questi provvedimenti porta alla revoca o scioglimento degli organi di governo dell'ente o agenzia e la nomina di un Commissario straordinario con il compito di assicurare l'attività istituzionale e di procedere entro massimo 1 anno alla riorganizzazione.

Art. 40 (Disposizione pagamento stipendi)

Viene completamente informatizzato il pagamento degli stipendi del personale delle amministrazioni statali attraverso il centro informatico del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro.

Art. 42 (Organizzazione vertici enti pubblici non economici)

Vengono sciolti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria la Presidenza e il Consiglio di amministrazione degli Enti pubblici non economici e le competenze attribuite al Direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti apicali dell'ente.

Sono esclusi dal provvedimento l'Istat, le Università, gli enti previdenziali e di attività promozionali all'estero.

Art. 47 (Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici)

Delega al governo per procedere, entro il 30 giugno 2007, al riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici con i seguenti criteri:

- fusione degli enti che svolgono attività analoghe con riduzione del contributo statale;

Art. 39

Il tetto massimo del 15% del personale utilizzato nelle attività di supporto con relativa riduzione delle piante organiche è l'indicazione obbligatoria anche per gli Enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali con la minaccia di scioglimento degli organi di governo degli enti e delle agenzie qualora dalle verifiche dovesse risultare la mancata attuazione del provvedimento.

Art. 47

Contestualmente vengono sciolte le presidenze e i consigli di amministrazione di enti pubblici minori e viene delegato il governo a emanare decreti legislativi per procedere alla fusione (Inps-Inpdap?), trasformazione in soggetti di diritto privato (Aci?) e riduzione di organismi di indirizzo amministrativo, gestione o consultivi.

- trasformazione di enti che non svolgono attività di rilevante interesse in soggetti di diritto privato o soppressione e messa in liquidazione;
- riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione o consultivi.

PRECARIATO PUBBLICO IMPIEGO

Art. 57 (Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma

Art. 57

Per l'anno 2007, utilizzando risorse stanziata dalla Finanziaria del Governo Berlusconi nel 2004, i corpi di Polizia possono effettuare assunzioni fino

ad un massimo di 1000 unità

Per il 2007, utilizzando solo il 20% del Fondo stanziato per le assunzioni nel pubblico impiego, dalla stessa Finanziaria 2004, pari a 24 milioni di euro (20% di 120 milioni) e utilizzando le risorse stanziata dal Governo precedente con la finanziaria 2005, si potrà procedere alla stabilizzazione di lavoratori precari con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni anche se non continuativamente e che abbiano superato un concorso, oppure che abbiano raggiunto i tre anni di servizio negli ultimi 5 anni antecedenti al 1.1.2007, purchè facciano domanda. Nel caso in cui fossero entrati in servizio senza concorso sono obbligati a sottoporsi a prove concorsuali e nel frattempo gli verrebbe prorogato il contratto a tempo determinato. In questa operazione sono coinvolti i precari a T.D. dei Ministeri, Agenzie Fiscali, Parastato, Cnipa, Apat, Corpo Forestale.

Comma 4

Per gli anni 2008 e 2009 le Amministrazioni potranno procedere a nuove assunzioni utilizzando il 20% delle risorse provenienti dai pensionamenti dell'anno precedente. .

Comma 5

Per gli anni 2008 e 2009, per la stabilizzazione di lavoratori precari a T.D., le Amministrazioni potranno utilizzare il 40% delle risorse provenienti dai pensionamenti dell'anno precedente con le stesse modalità indicate per l'anno 2007.

Comma 6

Per gli anni 2008 e 2009 le Amministrazioni non interessate alla stabilizzazione di lavoratori precari, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio potranno procedere ad assunzioni nel limite di un numero complessivo di unità corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 25 milioni di euro per il 2008, 100 milioni (25+75) per il 2009 e 150 (100+50) per il 2010 previa attivazione delle procedure di mobilità.

251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale il disposto dell'articolo 1, comma 249, della stessa legge.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal 102 presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle

Comma 7

I contratti di formazione e lavoro prorogati per l'anno 2006 dalla Finanziaria del precedente Governo, potranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili nell'organico dell'Amministrazione dove i CFL prestano servizio.

Comma 8

Tutte le Amministrazioni prima di procedere ad espletare prove concorsuali, nel limite delle disponibilità dell'organico, provvedono all'immissione in ruolo del personale delle Poste Italiane spa e del Poligrafico, che si trovino in posizione di comando.

Comma 9

Sono prorogati fino al 31.12.2007 i comandi di personale delle Poste spa.

Comma 12

Per il 2007 tutte le Amministrazioni dovranno ridurre, rispetto alla riduzione imposta dalla Finanziaria del precedente Governo, di un ulteriore 20% (tetto diventa 40%) la spesa utilizzata nel 2003 per la stipula di contratti a Tempo determinato, Cocco e convenzioni.

Concretamente questo Governo non aggiunge neppure un euro alle già insufficienti risorse stanziare dal Governo precedente per la stabilizzazione dei lavoratori a Tempo determinato dipendenti dalle Amministrazioni centrali (esclusi quindi quelli in servizio nella Sanità, Enti Locali, Università e Ricerca) questo comporterà quindi la ipotetica stabilizzazione di circa 8000 tempi determinati su una platea di almeno 15.000 sempre che abbiamo superato una prova concorsuale.

Nessuna soluzione viene data per i lavoratori a Tempo determinato delle altre Amministrazioni e alle altre innumerevoli forme di lavoro flessibili: cocco, cantieristi, Lsu, interinali, assegni di ricerca etc. precari delle ditte e cooperative di funzioni esternalizzate dalla Pubblica Amministrazione insomma appare evidente la volontà di questo Governo di mantenere la flessibilità/precarietà determinata dal pacchetto Treu.

Il Governo va oltre e ancora prima di stabilizzare tutti i lavoratori precari, autorizza le Amministrazioni ad assumere esterni possibilmente diplomati o laureati.

Altra scelta gravissima è quella ridurre ulteriormente la spesa per i contratti dei precari che rischiano concretamente il licenziamento.

procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 58 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle

Art. 58

Gli stanziamenti previsti dalla legge Finanziaria 2006 per il primo biennio (Governo Berlusconi) sono relativi alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale sulla base dell'accordo di luglio del 1993. Le risorse previste per gli anni 2006 e 2007 sono rispettivamente:

- 222 milioni per il 2006 (0,3%) con un'inflazione programmata al 1,7%;
- 322 milioni per il 2007 (0,4%) con un'inflazione programmata al 2%.

Gli stanziamenti previsti dalla legge Finanziaria 2007 del Governo Prodi sono relativi al solo 2007 e sono pari a 807 milioni.

Il totale delle "risorse" per l'anno 2006 sono quelle parametrate dalla vacanza contrattuale, ovvero lo 0,51% a partire da aprile e lo 0,80% da giugno.

Per il biennio 2006-2007 le risorse ammontano complessivamente a 1351 milioni di euro per un totale medio lordo di 41 euro mensili a regime.

Il 2006 prevede un incremento di 15 euro, il 2007 di 26 euro.

Finanziamento per il 2008

La legge Finanziaria 2007 comprende uno stanziamento a decorrenza dal 1 gennaio 2008 di 2193 milioni di euro, mentre per il 2009 non sono previste risorse. Tale scelta mette in discussione l'attuale assetto contrattuale, che come più volte indicato dal Governo si vorrebbe modificare, portando a tre anni la vigenza del contratto economico.

Tali risorse corrispondono a un totale medio lordo di 50 euro mensile pari al 2,46%.

Il totale, considerando che il 2006 non viene finanziato se non dalla vacanza contrattuale, è di 91 euro medi lordi, pari a circa il 4% sul periodo 2006-2008.

La perdita reale del potere d'acquisto, tenendo conto solo dell'inflazione programmata, è dell' 1,7%.

Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

ENTI LOCALI

Art. 7 (Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 25 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

Art. 8

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.

2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

Art. 7

I comuni e le province dispongono la variazione dell'aliquota (attualmente fissata allo 0.5 per mille) fino ad un massimo dello 0,8 per mille calcolato sul reddito lordo dell'anno precedente per ciascun lavoratore/cittadino (reddito documentato dal CUD rilasciato dal datore di lavoro). Concretamente si stabilisce un aumento di questa tassa.

Art. 8

E' pari allo 0,5 per mille calcolata sulla base imponibile per il pagamento dell'ICI, i proventi di questa tassa sono destinati alla realizzazione di opere viarie, trasporto urbano, arredo urbano, sistemazione parchi e giardini e realizzazione parcheggi.

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) le modalità di versamento degli importi dovuti.

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

Art. 9

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Art.9

Contributo comunale di ingresso e soggiorno pari a 5 euro a notte per i non residenti nel comune, i proventi di questa tassa sono destinati alla manutenzione urbana e alla valorizzazione dei centri storici

Art. 11 (Disposizioni in materia di semplificazione e “manutenzione” della base imponibile

...comma 24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 11

Prevede l'attribuzione della funzione di accertamento delle violazioni di tributi locali(Ici, Tassa rifiuti, Tariffa Acqua etc) ai Messi Notificatori che dovranno essere individuati tra i dipendenti degli enti locali che non abbiano precedenti penali.

Non solo a livello centrale ma anche a livello locale parte il controllo sul pagamento delle tasse.

Inoltre il personale Enti Locale settore Vigilanza sarà chiamato, attraverso appositi accordi tra il Ministero dell'Interno e i Prefetti, a potenziare il servizio di Polizia di Stato per i programmi straordinari e per la sicurezza dei cittadini.

Art. 59 (Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt 73 e 74 della presente legge, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11, della presente legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 - sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 59

Anche Regioni ed Enti Locali oltre a concorrere alla riduzione del debito pubblico non dovranno sfiorare i tetti economici dettati dall'entrata in Europa del nostro Paese, il cosiddetto Patto di Stabilità interno, una gabbia entro cui sono state rinchiusi anche gli Enti Locali.

Concretamente dovranno ridurre la spesa per il personale attraverso:

- il blocco dei contratti decentrati che non potranno superare le risorse utilizzate nel 2004;
- il ridimensionamento degli uffici anche attraverso la soppressione;
- la riduzione delle risorse per i contratti a Tempo determinato dei lavoratori precari, in poche parole procedere al licenziamento.

Gli enti locali che non rispettino i vincoli economici verranno sottoposti a gravissime conseguenze tra cui il commissariamento e l'aumento delle tasse locali per i cittadini e non potranno procedere a nessun tipo di assunzione, neppure delle categorie protette.

Riguardo al problema Precariato viene data la possibilità agli enti locali di stabilizzare oltre ai tempo determinato anche le altre forme di lavoro (co.co.co. interinali, LSU), ma si tratta di una possibilità esclusivamente tecnica. Infatti, alla luce dei pesanti tagli di risorse che il Governo ha deciso nei confronti degli EE.LL., ciò che si determinerebbe di fatto è l'impossibilità della stabilizzazione di tutti i precari.

SANITA'

Art. 60 (Disposizioni in materia di personale del SSN)

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007 – 2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria condivisione con nota del 28 settembre 2006:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) le spese di personale sono considerate al netto:

1) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004;

Sono comunque fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonchè le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e

Art.60

La spesa per il personale viene calcolata per il triennio 2007-2009 in base alla spesa sostenuta nel 2004, diminuita del 1,4%, comprendendo nel costo del personale a tempo determinato, collaboratori a progetto, contratti flessibili o convenzioni.

Il Calcolo è al netto degli arretrati relativi ai rinnovi contrattuali degli anni precedenti ma erogati nel 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 al netto delle spese derivanti dai rinnovi dei CCNL intervenuti dopo il 2004.

A parte la singolarità che il fabbisogno di personale viene determinato non dalle esigenze organizzative del sistema ma dalla necessità di contenimento dei costi, quindi ancora una volta con un criterio finanziario, fissarne l'ammontare al 2004, vuol dire tenere fuori tutto il personale assunto negli anni successivi e nel 2009 parleremo di ben 5 anni. Questo vuol dire che tale personale è collocato fuori dai costi gestionali del sistema, vedremo meglio cosa significa. Occorre considerare che gli organici del 2004 erano già di per sé il risultato di blocchi ripetuti di assunzioni e turnover. Quindi una sottostima voluta. L'esclusione dal computo degli aumenti contrattuali abbatte il tetto di spesa e lo rende più esiguo.

Gli enti destinatari delle disposizioni individuano la consistenza numerica degli organici del personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, a progetto, o altre forme contrattuali, al 31 dicembre 2006. Predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di organico finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale.

Vale a dire che si calcola il personale in servizio al 31 dicembre 2006 per portarne i costi al 2004 meno l'1,4%. Un taglio di organici che rischia di diventare drammatico e mette a rischio le già esigue possibilità di mantenere aperte le strutture sanitarie pubbliche.

La famosa e fumosa stabilizzazione dei precari deve mantenersi all'interno del contenimento dei costi, con una riduzione del fabbisogno derivante dalla chiusura di ospedali e nelle angustie delle disposizioni per tutti i pubblici dipendenti contenute nell'art. 57.

continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a) può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui all'articolo 57;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica...

SCUOLA

Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

1. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale

Art. 66

Si introduce l'incremento medio del rapporto alunni per classe: 0,4. Sembra poco ma si tratta di un taglio di circa il 2% delle classi e di oltre 15.000 posti di lavoro per docenti e 4.000 per gli ATA. Appare alquanto ridicolo, nel comma successivo, il riferimento alla necessità di ridurre le ripetenze.

utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4.

L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per

il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo

punto B

Dopo aver minacciato di portare da 1/138 ad 1/168 il rapporto fra insegnanti di sostegno e alunni, si ripiega su una più vaga esigenza d'individuare organici "corrispondenti alle effettive esigenze". Preoccupante il riferimento alla necessità di sostituire il criterio che regola il numero degli insegnanti di sostegno previsto dalla legge 449 del 1997. Inoltre il ruolo delle Regioni in questa operazione induce a ritenere possibili forti differenziazioni a livello territoriale fra regioni ricche e regioni povere.

punto C

E' stabilito un piano di assunzioni di 150.000 docenti e 20.000 ata per gli anni scolastici 2006/7, 2007/8, 2008/9 ma si pone il limite di una verifica annuale con il Ministero dell'Economia per quanto riguarda la concreta fattibilità. Si tratta di un limite pericoloso visto che rende possibile revocare le immissioni in ruolo in qualsiasi momento. E' ovvio che 170.000 posti di lavoro non sono poca cosa. Dobbiamo, però, ricordare che non copriranno i pensionamenti, calcolati nello stesso periodo in oltre 250.000, a meno che la ventilata riforma delle pensioni non blocchi i pensionamenti stessi in misura considerevole. In ogni caso, non vi sarà alcun riassorbimento del precariato in termini reali. A maggior ragione non vi sarà alcun riassorbimento del precariato Ata: ricordiamo che ad oggi i precari ata sono oltre 70.000.

indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ...

...d) l'attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;...

...f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio...

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale.

5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è

punto D

Si introducono ulteriori vincoli nel ricorso delle supplenze brevi, con la pretesa di evitare gli "scostamenti" a livello d'istituto rispetto alla media nazionale. Ne conseguirà un'accresciuta pressione sui dirigenti da parte dei Uffici Scolastici Provinciali e, conseguentemente, dei dirigenti sui lavoratori per evitare il ricorso alle supplenze brevi e il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori precari con un punteggio basso e di quelli in servizio, di fatto obbligati allo straordinario laddove i dirigenti non inventino ulteriori meccanismi per estorcere lavoro gratuito.

punto f

Si stabilisce una riduzione del monte ore per gli studenti degli istituti professionali con un implicito richiamo all'utilizzo di altre agenzie formative – formazione gestita da privati – pudicamente definite come "territorio". Non è quantificabile ad ora l'impatto di questa misura sull'occupazione ma sarà decisamente notevole.

Comma 4

E' rinviata di un anno la soluzione al problema dei numerosissimi colleghi permanentemente inidonei al servizio, ipotizzando improbabili trasferimenti ad altre amministrazioni. Non si ipotizza nemmeno l'unica soluzione sensata: un anticipo del pensionamento.

Comma 5

Sarà attivato un piano di riconversione su "materie affini" da attuarsi entro l'anno scolastico 2007/8 per il personale in soprannumero nelle graduatorie provinciali; il soprannumero è determinato proprio dalle misure che il governo ha preso, con l'effetto di ridurre ulteriormente i posti disponibili per le immissioni in ruolo.

finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 70 (Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca)

1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, vengono definite, le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.

2. è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1.

3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI, bandisce un piano straordinario di

ART. 70

- **Sblocca totalmente il turn over per il 2007 con assunzioni posticipate comunque al 2008.**
- **Nel biennio 2008 2009 si da avvio alla stabilizzazione dei Tempo Determinato con tre anni di anzianità o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, per un numero uguale ai pensionamenti dell'anno precedente**
- **Esclusivamente per l'Università c'è un piano straordinario di assunzioni che dovrebbe riguardare circa 2000 unità, per i soli ricercatori, con l'attribuzione di una inedita idoneità scientifica e lasciando al Ministro dell'Università e della Ricerca libertà sulle procedure**

In buona sostanza non vengono stanziati risorse aggiuntive, escluso 80 milioni in tre anni per l'Università, stanziamento comunque irrisorio a fronte della enorme platea di lavoratori precari che lavora a vario titolo negli atenei.

Così come per il resto del Pubblico Impiego, non vengono prese in considerazione nessuna delle forme di precarietà estrema che invece comprende la stragrande maggioranza dei lavoratori precari che lavorano nelle Università e negli Enti di Ricerca. Sono completamente ignorati gli assegni di ricerca, i Co.Co.Co. e tutto il resto di precarietà selvaggi che caratterizza il precariato nella ricerca.

Inoltre il limite alle assunzioni fissato dal comma 1 all'80% delle entrate correnti, pur diventando attivo a regime, in molti enti diventa limite invalicabile e rischia di tradursi in un nuovo blocco delle assunzioni. Per quanto riguarda il piano straordinario di assunzioni per l'Università, è interessante soffermarsi

→

assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

6. All'onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2009.

sul concetto di idoneità scientifica nazionale. Infatti per l'attribuzione non vengono definiti criteri chiari ed univoci, ma si rimanda a criteri generici che oltre all'attività di ricerca ed ai titoli scientifici e didattici valuta anche l'ambito disciplinare. È evidente che rischia di essere preda delle solite mire baronali e di non dare nessuna risposta, neanche parziale, ai lavoratori precari.

La manovra Finanziaria 2007 prevede interventi pesanti in materia sanitaria, previdenza pubblica , TFR e fisco:

Sanità

L'approccio apparentemente nasconde una scelta strategica, agire sulla leva finanziaria per indurre le regioni a fare il lavoro sporco di distruzione del sistema sanitario pubblico.

Siamo di nuovo di fronte ad una sottostima del fabbisogno finanziario che è una costante di tutti i governi, di preoccupante c'è che questa volta le regioni non possono sottrarsi al ruolo di commissari liquidatori del sistema sanitario per stare dentro i tetti di disavanzo che nasce già alla fonte del finanziamento.

I contenuti dei piani di rientro derivati dall'intesa Stato e Regioni sono:

- revisione dei Lea in modo da orientare le prestazioni da erogare;
- azzeramento del disavanzo entro il 2010;
- innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale IRPEF e IRAP;
- durante la verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta un aumento di IRPEF e IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino alla totale copertura degli obiettivi mancanti;
- per rispettare l'accordo, le regioni devono modificare norme e atti amministrativi già precedentemente adottati.

Ritorno dei Tickets

La cosiddetta compartecipazione della spesa sanitaria in realtà si pone l'obiettivo di allontanare gli utenti dalle prestazioni sanitarie tassandole ulteriormente. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale tickets 10 euro a ricetta + 36.15 di tetto per un massimo di 8 prestazioni. Per le prestazioni pronto soccorso codice bianco 23 euro, codice verde 23+18 euro per accertamenti diagnostici.

Previdenza Pubblica e TFR

Si prevede l'aumento dei contributi previdenziali per **i lavoratori dipendenti (+0,3%), parasubordinati dal 18,5% al 23%**.

Si prevede l'anticipo dell'entrata in vigore dello scippo del TFR al 1 luglio 2007, con la norma del "silenzio assenso".

I lavoratori che non dichiareranno esplicitamente la propria contrarietà, subiranno un prelievo pari al 50% del TFR maturando che andrà a costituire un fondo Inps e che il Governo utilizzerà per finanziare le "opere pubbliche". Inoltre è previsto l'avvio di un tavolo di confronto con le parti sociali da concludersi entro marzo 2007 con la proposta di un nuovo taglio della previdenza pubblica sulla base del cosiddetto "memorandum" concordato con Cgil, Cisl e Uil.

Fisco

La modifica delle aliquote IRPEF nazionali determina apparentemente un impatto positivo fino ai redditi medio alti. Infatti, l'intervento sull'IRPEF, destinata alle Regioni e ai Comuni, vanifica qualsiasi vantaggio anche per i carichi di famiglia elevati (moglie e due figli) **tanto da aumentare il carico fiscale di 34 euro** su un reddito di 20.000 euro. Là dove i carichi familiari fossero inferiori, il carico fiscale sarà maggiore.

Inoltre, si devolve agli EE.LL. le funzioni dell'Agenzia del Territorio in materia di catasto, fabbricati e terreni, con massicci processi di esternalizzazioni e si dà avvio alla differenziazione del modello fiscale su base regionale.